IRES – Parere Commissione Finanze

21 Novembre 2003

Le nuove disposizioni in materia di plusvalenze esenti (art. 88, dello Schema IRES), previste con l`entrata in vigore della nuova Imposta sulle Società, dovrebbero applicarsi, in ogni caso, anche per le imprese di costruzioni.

Questa una delle condizioni poste al Governo nella **proposta di parere,** depositata in Commissione Finanze della Camera, che contiene le osservazioni in ordine delle rettifiche da apportare allo Schema di Decreto Legislativo che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004.

In particolare, la disposizione che prevede l`esclusione dall`imposta sul reddito delle plusvalenze realizzate in relazione ad azioni o quote di partecipazione in società che esercitano attività commerciale, si applicherebbe, come auspicato dall`ANCE, anche qualora trattasi di azioni o quote di imprese il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili destinati alla vendita (cd beni merce).

Lo schema normativo attualmente prevede, infatti, che, senza possibilità di prova contraria, si presuma la non commercialità dell`attività dell`impresa, nell`ipotesi in cui il patrimonio della stessa sia investito prevalentemente in beni immobili.

Nello stesso parere, con riferimento alla disciplina sul contrasto all`utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (art. 99 dello Schema IRES), la Commissione ha chiesto al Governo di escludere dagli interessi passivi indeducibili quelli relativi a finanziamenti la cui remunerazione confluisca sul reddito imponibile, ai fini delle imposte personali, del socio qualificato, anche se tale reddito è assoggettato a tassazione in Stati UE.

Allo stesso modo, viene richiesto di chiarire la portata dell`esimente, secondo cui la società finanziata può dimostrare che il finanziamento è compatibile con le proprie capacità di credito.

Viene, invece, sostanzialmente confermata la struttura dell`art. 99 che prevede la indeducibilità della remunerazione dei finanziamenti, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato (partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 10%), qualora questi eccedano di oltre quattro volte la quota di patrimonio netto contabile sottoscritto dal socio stesso.

Per completezza, si ricorda che lo Schema di Decreto Legislativo IRES, per l`entrata in vigore, deve essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* entro la fine dell`anno.

3952-proposta di parere.pdfApri